



**Comune di
Canosa di Puglia**

**Comune di
Minervino Murge**

**Comune di
Spinazzola**

Ambito territoriale Distretto Socio-Sanitario n° 3 ASL BAT

SCHEMA

REGOLAMENTO CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO DI AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE n.3 (CANOSA DI PUGLIA – MINERVINO MURGE - SINAZZOLA (Piano di Zona 2010/2012)

Art.1 - Oggetto

Finalità del presente Regolamento è quella di regolare i flussi finanziari e l'utilizzo delle risorse afferenti al Fondo Unico di Ambito per la gestione dei Servizi Sociali e Socio-sanitari dell'Ambito Territoriale n.3 (Canosa di Puglia –Minervino Muge – Spinazzola).

La composizione del Fondo Unico di Ambito è definita nella "Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei Servizi socio-assistenziali" all'articolo 14.

Art. 2 - Flussi finanziari in entrata e costituzione del Fondo Unico di Ambito

Alla definizione del Fondo Unico di Ambito, così come definito all'articolo 14 della Convenzione, concorrono risorse derivanti da diverse fonti.

Le risorse derivanti da trasferimenti dello Stato e della Regione Puglia (FNPS, FGSA, FNA ed altri fondi derivanti dall'attivazione di programmi specifici) vengono attribuite al Comune di Canosa di Puglia (Comune capofila) che le iscrive in Bilancio in apposito capitolo.

Le risorse dei Comuni destinate al cofinanziamento dei Servizi e degli Interventi a gestione d'Ambito sono iscritte in apposito capitolo del bilancio comunale di previsione e trasferite al Comune capofila, di norma, con cadenza trimestrale e, comunque, a stati di avanzamento.

Il Comune capofila iscrive in apposito capitolo le risorse dei Comuni dell'Ambito destinate al cofinanziamento dei Servizi e degli interventi a gestione d'Ambito.

Il Comune capofila iscrive in apposito capitolo le risorse derivanti dalla compartecipazione degli utenti al costo dei Servizi.

Le altre risorse apportate a cofinanziamento del Piano sia da Enti pubblici che privati vengono iscritte nei rispettivi bilanci in appositi capitoli.

Il Comune capofila iscrive in apposito capitolo le risorse apportate a cofinanziamento del Piano sia Enti pubblici sia privati.

Il Comune capofila istituisce un apposito capitolo per i fondi derivanti dalla partecipazione dell'Ambito territoriale a programmi locali, regionali, nazionali ed europei.

Art.3 - Flussi finanziari in uscita e realizzazione degli interventi

Gli Interventi ed i Servizi inseriti nel Piano Sociale di Zona potranno essere gestiti con le seguenti modalità:

- a. Interventi e/o Servizi di Ambito, anche a valenza sovra comunale, gestiti dal Comune capofila;
- b. altri interventi autorizzati dal Coordinamento Istituzionale ai singoli Comuni, con risorse di Ambito;
- c. altri interventi la cui titolarità ricada su un ente diverso dal Comune Capofila o dai Comuni dell'Ambito Territoriale.

Il Piano Sociale di Zona riporta, per ciascuno degli interventi programmati, il costo totale del Servizio in questione ripartito tra:

- risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali;
- risorse del Fondo Globale Socio Assistenziale (risorse regionali);
- risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza;
- risorse dei singoli Comuni (con l'indicazione del Comune o dei Comuni cui ci si riferisce);
- risorse derivanti dall'applicazione della compartecipazione da parte degli utenti;
- risorse della A.S.L.BAT;
- risorse della Provincia BAT;
- altre risorse pubbliche (con l'indicazione dell'Ente o degli Enti cui competono);
- altre risorse private (con l'indicazione dell'Ente o degli Enti cui competono).

Per ogni singolo Progetto, Intervento o Servizio, il costo totale sarà accreditato al soggetto responsabile della gestione.

Per i Servizi a valenza d'Ambito, il soggetto responsabile della gestione è il Comune capofila che riceverà, da ciascuno degli Enti coinvolti le risorse proprie in misura pari a quanto indicato nella scheda di progetto ed attingerà al Fondo Unico di Ambito per le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Globale Socio Assistenziale, del Fondo per la Non Autosufficienza e dei fondi derivanti da altri programmi specifici, sempre nella misura di quanto indicato nella scheda di progetto.

Per i Servizi autorizzati ai Comuni, il soggetto responsabile della gestione è il Comune nel cui territorio è previsto il Servizio che sarà finanziato con fondi di Ambito purchè rientranti nella Programmazione, secondo le modalità di cui alla lett.b.

I flussi finanziari appena descritti avverranno attraverso un sistema di calcolo preventivo e di rendiconto consuntivo.

Il trasferimento delle risorse a favore degli Enti titolari dei diversi Servizi sarà oggetto di appositi accordi con gli Enti interessati.

Art. 4 - Responsabilità e cura della gestione economico finanziaria

Ogni sei mesi la programmazione e gestione economico-finanziaria è oggetto di revisione e controllo a cura dell'Ufficio di Piano. Con relazione scritta, a firma del Responsabile dello stesso Ufficio di Piano, i risultati del controllo e della verifica vengono presentati al Coordinamento Istituzionale che ha il compito di ratificarli ed inviati, per conoscenza ai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale n.3.

Art. 5- Responsabilità e impegni dei Comuni e dell'Ufficio di Piano

Per consentire all'Ufficio di Piano di espletare i suoi compiti, i Comuni dell'Ambito Territoriale si impegnano a mettere in atto tutte le procedure dirette ad assicurare il trasferimento dei fondi per il cofinanziamento dei Servizi a valenza di Ambito, il controllo e rendicontazione della spesa e la gestione delle risorse per gli interventi a titolarità comunale seguendo le indicazioni dell'Ufficio di Piano.

Nel caso in cui uno o più Comuni non rispettino la previsione di cui al precedente comma sarà cura del Coordinamento Istituzionale, sentito il Responsabile dell'Ufficio di Piano, prendere i necessari provvedimenti fino alla previsione di sanzioni a carico degli Enti inadempienti.

L'Ufficio di Piano si impegna ad inviare al Coordinamento Istituzionale una rendicontazione sullo stato di avanzamento della spesa con cadenza semestrale.

Art. 6 - Modifica e/o integrazione

Il presente Regolamento può essere oggetto di modifica e/o integrazioni in corso di validità con le stesse modalità di approvazione.

Art. 7 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia, nonché ai Regolamenti e Statuti dei singoli Comuni rientranti nell'Associazione.